

N. 103/24 p.u.

Ristrutturazione
debiti: consumatore
8/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 103/24 p.u. promosso da:

TOGNETTI GIOACCHINO (nato a Partinico il 16-6-1966 e residente in Suzzara, via E. Ferrari n. 1; C.F.: TGNGCH66H16G348S) con il patrocinio dell'avv. ILARIA BERRA e dell'avv. CRISTIAN SARZI SARTORI, elettivamente domiciliato in VIA CHIASSI, 42 – MANTOVA presso lo studio dei predetti difensori;

RICORRENTE

Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.

oooooo

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 103-24 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da Tognetti Gioacchino (nato a Partinico il 16-6-1966 e residente in Suzzara, via E. Ferrari n. 1; C.F.: TGNGCH66H16G348S), ai sensi dell'art. 67 CCI;
- visto l'art. 56 del decreto legislativo n. 136/2024;



- rilevato che, con proprio decreto del 30-9-2024, la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in Comune facente parte del Circondario del Tribunale di Mantova;
- esaminata la relazione redatta dal gestore della crisi avv. Guido Carra in data 26-9-2024 e quella datata 14-11-2024 redatta ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI;
- ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI essendo lavoratore dipendente e che oggetto del piano sono esclusivamente i debiti non contratti per la gestione dell'impresa (di cui l'istante è stato titolare e la cui attività è cessata da giugno 2017 e, quindi, da oltre un anno) e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- osservato che il creditore Marte SPV s.r.l. ha precisato il proprio credito e che, il debitore, espressamente interpellato dal gestore della crisi non ha sollevato obiezioni mentre nessun creditore ha contestato la convenienza del piano;
- rilevato che l'istante versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento come emerge da quanto riportato a pagina 7 della relazione del gestore della crisi, evidenziandosi, quanto ai debiti contratti per il gioco d'azzardo, che la patologia di cui l'istante è stato affetto risulta ora comprovata da certificazione del medico presso il quale egli è in cura, con esiti sinora positivi;
- osservato che il ricorrente appare irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 2 e segg. del ricorso nonché 11 e segg. della relazione del gestore della crisi;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole, in particolare, nella contrazione del reddito da lavoro autonomo e nell'aumento dei tassi di interesse con conseguente notevole incremento della rata del mutuo ipotecario) ciò che ha determinato l'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni contratte in precedenza) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione



prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (14 mesi a partire dal mese successivo all'omologa) il soddisfacimento integrale delle spese prededotte e quello parziale del creditore ipotecario e del creditore chirografario Marte SPV s.r.l.;

- osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente (costituito dal ricorrente e dalla moglie);
- ritenuto che nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese di lite in mancanza di opposizioni;

P.Q.M.

- visti gli artt. 70 e 71 CCI e 56 del decreto legislativo n. 136/2024, così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi dell'art. 67 CCI, da Tognetti Gioacchino (nato a Partinico il 16-6-1966 e residente in Suzzara, via E. Ferrari n. 1; C.F.: TGNGCH66H16G348S) e stabilisce che la finanza esterna venga erogata nei tempi indicati nella relazione del gestore della crisi del 14-11-2024 con riparti, anche parziali, da effettuarsi con cadenza semestrale;
- dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- rammenta che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- stabilisce che il gestore della crisi, avv. Guido Carra (C.F.: CRRGDU80L31E897I) comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda immediatamente a darne pubblicità, per la durata di giorni trenta, nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;



- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, all'esito della quale il giudice provvederà a liquidargli il compenso;
- nulla per le spese di lite;
- dichiara chiusa la procedura;
- dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni per l'inserimento nei fascicoli delle esecuzioni immobiliari n. 145/23.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Mantova, 18 novembre 2024.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi

TRIBUNALE DI MANTOVA
Deposito in cancelleria telematicamente
18 NOV. 2024

